

Il presente documento riporta il testo del Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011 con le modifiche introdotte dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 9 luglio 2026. Tali modifiche, che dovranno essere applicate dai finanziatori e dagli intermediari del credito entro il 20 novembre 2026 ovvero, se le disposizioni attuative della Banca d'Italia entrano in vigore dopo tale data, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni, sono evidenziate in giallo e sono state apportate al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni.

Il documento non produce alcun effetto giuridico e la Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

SEZIONE I

Articolo 1

(Finalità e principi generali)

1. La presente sezione dà attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto **dell'Unione europea**, essa mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori.

1-bis. Il finanziatore e l'intermediario del credito:

a) si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) si astengono dal praticare condizioni discriminatorie in relazione alla richiesta, alla conclusione o alla titolarità di un contratto di credito da parte dei consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, per motivi inerenti la cittadinanza, il luogo di residenza o qualsiasi altra situazione menzionata all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ferma la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi. I finanziatori e gli intermediari del credito non sono obbligati a prestare servizi in settori in cui non svolgono attività.

2. **Le informazioni e i chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, previsti dalla presente sezione sono resi gratuitamente**, in modo corretto, chiaro, completo e conciso, adeguato allo strumento di comunicazione impiegato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando **personalizzati**, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore decisioni informate e consapevoli in merito alla conclusione di un contratto di credito.

3. **Quando le informazioni e i chiarimenti adeguati sono contenuti in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, secondo modalità che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza**

lessicale, logicità di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato. Restano fermi i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva (UE) 2019/882.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente sezione si applica ai contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121, comma 1, lettera c), del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 122 del TUB (di seguito «contratti di credito»).

2. Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui rispettivamente ai Capi II e II-bis del Titolo VI del TUB.

3. La deroga prevista dall'art. 122, comma 4, del TUB si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) l'accordo tra le parti offre al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento;

b) le condizioni dell'accordo non sono meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.

3-bis. La Banca d'Italia stabilisce che le disposizioni elencate all'art. 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225 non si applichino ai:

a) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore può essere tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento;

c) contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme.

Articolo 3

(Calcolo del TAEG)

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell'art. 121, comma 2, del TUB, dell'art. 30 e dell'allegato III della direttiva (UE) 2023/2225.

Articolo 4

(Annunci pubblicitari)

01. Gli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito includono un avvertimento chiaro ed evidenziato volto a rendere consapevoli i consumatori del fatto che prendere in prestito denaro comporta dei costi, utilizzando la formulazione "Attenzione! Prendere in prestito denaro costa denaro" o una formulazione equivalente.

1. In conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 8 della direttiva (UE) 2023/2225, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti qualunque costo del credito indicano le informazioni di base di cui all'art. 123, comma 1. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.

2. Le informazioni di base:

a) sono riportate negli annunci pubblicitari in primo piano e in evidenza, in modo corretto e non ingannevole;

b) sono espresse in maniera chiara, concisa, evidenziata, e precisate mediante un esempio rappresentativo, nel quale l'importo totale del credito e la durata del rimborso corrispondono il più possibile alle caratteristiche del contratto di credito pubblicizzato;

c) sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici dei mezzi utilizzati per la pubblicità, come gli schermi dei telefoni mobili; nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce può avere maggiore evidenza del TAEG;

d) sono chiaramente distinte da eventuali informazioni supplementari relative al contratto di credito.

3. La pubblicità relativa ai contratti di credito:

a) include informazioni idonee a consentire al consumatore di contattare in modo rapido ed efficace il finanziatore e, ove applicabile, l'intermediario del credito;

b) identifica chiaramente le condizioni promozionali temporanee, come ad esempio un tasso più basso per il periodo iniziale del contratto di credito;

c) qualora non sia possibile fornire l'importo totale del credito quale somma totale messa a disposizione del consumatore, in particolare quando un contratto di credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo, indica un limite massimo corrispondente al limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del consumatore.

4. Quando il mezzo usato per l'annuncio pubblicitario non consente la visualizzazione delle informazioni, come nel caso della pubblicità radiofonica, le lettere e-bis) e f) dell'art. 123, comma 1, del TUB non si applicano. Nei casi in cui il mezzo elettronico utilizzato per comunicare le informazioni di base non consenta di visualizzarle in maniera chiara ed evidenziata, come nel caso di schermi di dispositivi mobili di ridotte dimensioni, le informazioni di cui alle lettere e-bis) e f) dell'art.

123, comma 1, del TUB sono rese accessibili mediante clic o scorrimento verticale o orizzontale della pagina.

5. E' vietata la pubblicità dei prodotti di credito che:

- a) incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
- b) precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
- c) suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.

Articolo 5

(Informativa precontrattuale)

1. Ai sensi degli articoli 123-bis e 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva (UE) 2023/2225, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione e l'elenco delle informazioni generali e personalizzate che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito. Le informazioni generali consentono al consumatore di conoscere la gamma di prodotti e servizi offerti e le loro principali caratteristiche.
2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto e i servizi accessori proposti siano adatti alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La Banca d'Italia, anche attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalità e portata dell'assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:
 - a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;
 - b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;
 - c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi della presente sezione.
3. L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o di un probabile inadempimento del consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 4, del TUB.
4. La Banca d'Italia definisce misure specifiche e aggiuntive di assistenza al consumatore rispetto a quelle previste ai sensi dei commi precedenti per il caso in cui il contratto di credito sia offerto contestualmente a servizi accessori o ad altri contratti, anche di credito, non collegati ai sensi dell'art.

121, comma 1, lettera d), del TUB; tali misure assicurano al consumatore informazioni chiare sull'esistenza e sugli effetti della connessione con altri contratti.

5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 59-quinquies del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2023/2225.

6. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, che tengono conto delle specificità organizzative e operative connesse all'impiego di soggetti, diversi dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi, per i quali l'intermediazione del credito non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale.

Articolo 6

(Verifica del merito creditizio del consumatore)

1. Al fine di evitare pratiche irresponsabili nella concessione del credito e ridurre i rischi di sovraindebitamento della clientela, prima della conclusione del contratto di credito i finanziatori svolgono una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore anche nell'interesse di quest'ultimo, ferme restando, ove applicabili, le norme prudenziali relative alla valutazione e al monitoraggio della valutazione del merito di credito dei clienti dirette a garantire la sana e prudente gestione dei finanziatori, incluse quelle previste dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.

1-bis. La Banca d'Italia specifica i fattori pertinenti per la verifica di cui all'art. 124-bis, comma 1, del TUB nonché le modalità e le condizioni per il suo svolgimento, assicurando la coerenza con le disposizioni europee e il coordinamento con le disposizioni prudenziali in materia.

Articolo 7

(Banche dati)

2. L'accesso alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito utilizzate allo scopo di valutare il merito creditizio dei consumatori («Banche dati»), previsto dagli articoli 120-undecies.1 e 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva (UE) 2023/2225 o dalla direttiva 2014/17/UE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido, a condizioni contrattuali e entro limiti non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare, sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

3. I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori di cui al comma 2 alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

3-bis. Il presente articolo non si applica alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, in conformità all'art. 125, comma 1-ter, del TUB.

Articolo 8

(Contratti)

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità dell'art. 21 della direttiva (UE) 2023/2225.

Articolo 9

(Comunicazioni periodiche)

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, del TUB, nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce al consumatore, con periodicità almeno annuale, una comunicazione completa e chiara per assicurare che il consumatore abbia un quadro periodicamente aggiornato delle condizioni economiche applicate e dell'andamento del rapporto.

Articolo 10

(Cessione dei crediti)

1. Nei casi previsti dall'art. 125-septies del TUB, il consumatore è informato della cessione del credito con una comunicazione individuale con le modalità previste dalla Banca d'Italia. Sono salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge.

Articolo 11

(Comunicazione dello sconfinamento)

1. Ai sensi dell'art. 125-octies del TUB, la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento:

a) il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo;

b) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore;

b-bis) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi regolare, tenuto conto della sua frequenza o durata in un dato arco temporale.

Articolo 12

(Intermediari del credito)

1. Quando il consumatore deve versare un compenso all'intermediario del credito per i suoi servizi, ai sensi dell'art. 125-*novies* del TUB, l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'importo di tale compenso secondo le modalità tra loro stabilite, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa tenerne conto nel calcolo del TAEG.

Articolo 13¹

(Attuazione e abrogazioni)

1. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della presente sezione, anche al fine di coordinare la disciplina sul credito ai consumatori con quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dall'art. 14.

2. Il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante «Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo», come modificato dal decreto del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina adottata dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione.

4. Ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, le stesse si applicano in conformità dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione.

SEZIONE II

¹ Per le disposizioni di attuazione e le abrogazioni disposte dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 9 luglio 2026, cfr. art. 2 di tale [decreto](#).

Articolo 14

(Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003)

- omissis -